



UDIENZA PUBBLICA 9 GENNAIO 2018

1. TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DECISIONI DEI RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO.

Abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984, relativo al trattamento economico dei magistrati, con riguardo all'istituto del riallineamento stipendiale - Individuazione, con norma d'interpretazione autentica, della decorrenza e degli effetti dell'abrogazione - Previsione della perdita di efficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati in difformità dalla predetta interpretazione - Decisioni adottate all'esito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

[R.O. 231/2015 (u.p. 9 gennaio 2018); R.O. 52/17 (c.c. 10 gennaio 2018)]

Il Consiglio di Stato, con due distinte ordinanze, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4, penultimo e ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, norma di interpretazione autentica che precisa la portata e la decorrenza (riferita alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) dell'abrogazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in tema di trattamento economico dei magistrati.

La questione di costituzionalità attiene alla perdita di efficacia di provvedimenti e decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati, difformemente dalla predetta interpretazione, dopo la data di decorrenza dell'abrogazione, e al divieto di eseguire pagamenti sulla base dei predetti atti. La problematica si incentra sulla norma nella parte in cui incide sulle decisioni adottate all'esito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che hanno risolto, in modo definitivo e inoppugnabile, una controversia.

Per il giudice rimettente non sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117, comma primo della Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 13 della CEDU, per la lesione dell'affidamento legittimo all'intangibilità dell'assetto di interessi,



sancito da una decisione favorevole e definitiva. Vengono, inoltre, denunciati dubbi di compatibilità della “legge provvedimento” con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Nell’ordinanza n. 52 del 2017, che verrà trattata nella camera di consiglio, si sottolinea, inoltre, come la retroattività della norma, intervenendo su controversie pendenti per l’esecuzione delle decisioni definitive, possa realizzare una lesione del diritto alla difesa e del principio della parità delle parti, enunciati dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Norma censurata

L. 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Capo XI - Oneri di personale

50. Rinnovi contrattuali.

(omissis)

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.

(omissis)

2. INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE.

(R. Confl. poteri 3/2016 - fase di merito)

Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata, per aver recato offesa mediante comizio, quale particolare mezzo di pubblicità e per aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale.



Il Tribunale ordinario di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015 (Doc. IV-ter, n. 4), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un senatore della Repubblica.

Il conflitto viene proposto in relazione a un procedimento penale a carico del senatore per il reato di diffamazione aggravata, per aver recato offesa mediante comizio, quale particolare mezzo di pubblicità (articolo 595, terzo comma, del codice penale) e per aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale (articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa").

Il ricorrente, nell'assunto che non spetterebbe al Senato della Repubblica il potere di qualificare come insindacabile il fatto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993 e che le dichiarazioni oggetto del procedimento penale non sarebbero riconducibili ad attività parlamentare dell'imputato, ha chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e come tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto, già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 139 del 2016, era stato già fissato per la udienza pubblica del 4 aprile 2017. Dopo la discussione, con la ordinanza n. 101 del 2017, la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo.

Atto all'origine del conflitto

Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015

Legislatura 17^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 505 del 16/09/2015

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CAMERA DI CONSIGLIO 10 GENNAIO 2018

1. ABROGAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA

Previdenza e assistenza - Pensione privilegiata ordinaria - Abrogazione dell'istituto.

(R.O. 92/2017)

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede, facendo salvi i procedimenti pendenti, l'abrogazione degli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, ad esclusione del personale impiegato nei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.



A giudizio del rimettente la norma censurata si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto comporta un trattamento differenziato, non sorretto da ragionevole giustificazione, per la generalità del personale pubblico rispetto al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Norma censurata

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate

In vigore dal 28 dicembre 2011

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
